



LA CENTRALE DEI RISCHI FOGLIO INFORMATIVO

Il Foglio Informativo ha carattere esclusivamente divulgativo. Descrive il funzionamento della Centrale dei rischi, gli obiettivi, i contenuti, i soggetti coinvolti.

La normativa di riferimento della Centrale dei rischi è contenuta nella Circolare della Banca d'Italia n. 139/91 "Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi" disponibile sul sito <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/index.html>

Che cosa è la Centrale dei rischi?

La Centrale dei rischi (CR) è un sistema informativo, gestito dalla Banca d'Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie (di seguito "intermediari") sui crediti che esse concedono ai loro clienti. Le informazioni non hanno valore certificativo.

La CR comunica mensilmente agli intermediari il debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato.

Che cosa non è la Centrale dei rischi

La CR non è una "black list" relativa cioè unicamente ai cattivi pagatori, né un archivio dei ritardi di pagamento: la Centrale dei rischi raccoglie, infatti, informazioni positive e negative.

L'iscrizione in CR non determina automatismi di valutazione del merito creditizio della clientela (la CR è solo uno degli elementi informativi a disposizione delle banche e degli intermediari finanziari).

Il mancato pagamento di una rata non determina automaticamente una classificazione negativa (come ad esempio la classificazione a sofferenza).

I dati CR non hanno natura certificativa dell'esposizione della clientela verso il sistema creditizio e sono segnalati sulla base di criteri convenzionali di rappresentazione nel relativo modello dei dati.

Le centrali rischi private. In Italia operano anche altri sistemi di rilevazione centralizzata dei rischi - denominati Sistemi di informazioni creditizie (SIC) - di natura privata e non gestiti dalla Banca d'Italia. Il funzionamento dei SIC è disciplinato dal "codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" (in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300) emanato ai sensi dell'art. 117 del Testo Unico sulla Privacy (D.lgs. 196/2003).

A cosa serve la Centrale dei rischi?

La CR fornisce agli intermediari informazioni utili per valutare il merito di credito della clientela.

Cosa succede quando si chiede un finanziamento ad un intermediario che non ci conosce?

Gli intermediari possono accedere alle informazioni registrate negli archivi della Centrale dei rischi attraverso il servizio di prima informazione.

Gli intermediari, utilizzando i dati della CR, possono impiegare in modo più efficiente le loro risorse e migliorare la qualità del portafoglio crediti. I benefici per la clientela "meritevole" sono rappresentati da un più agevole accesso al credito o da un accesso al credito a migliori condizioni.

Il miglioramento complessivo della gestione del rischio di credito degli intermediari contribuisce a rafforzare la stabilità del sistema creditizio.

La Banca d'Italia utilizza le informazioni della CR per svolgere i propri compiti istituzionali (ad esempio, vigilanza sulle banche e gli altri intermediari finanziari, ricerca, conduzione della politica monetaria nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali).

Partecipano al servizio centralizzato dei rischi i seguenti soggetti:

- la **Banca d'Italia**, che gestisce il servizio;
- gli **intermediari segnalanti**:
 - le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del Testo unico bancario (banche italiane e filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica);
 - le società finanziarie iscritte nell'albo unico di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario;
 - le società di cartolarizzazione dei crediti (c.d. società veicolo o SV) e le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie (c.d. società di covered bond) di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;
 - gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che investono in crediti;
 - le società di assicurazioni, se erogano crediti.

- i **soggetti segnalati**, cioè le persone fisiche, le imprese iscritte alla Camera di commercio, le associazioni, le ditte individuali, le amministrazioni pubbliche etc. che hanno rapporti di credito e/o garanzia con un intermediario segnalante.

Chi può conoscere i dati di Centrale dei rischi?

I dati CR possono essere conosciuti da: intermediari partecipanti; i soggetti segnalati; Banca d'Italia e altre Autorità di controllo; Autorità Giudiziaria. Le informazioni CR sono nominative e hanno carattere riservato. La Banca d'Italia non è tenuta ad acquisire il consenso per il trattamento delle informazioni di CR in quanto le utilizza per finalità di controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari e di tutela della loro stabilità (cfr. Testo Unico sulla Privacy).

Gli intermediari possono conoscere le informazioni presenti nella Centrale dei rischi aggregate per forma tecnica di finanziamento e senza il dettaglio delle banche segnalanti.

Come si accede ai propri dati registrati nella Centrale dei rischi?

Il servizio è gratuito e i dati sono disponibili dal 1° gennaio 1989.

Dove? Presso una delle Filiali della Banca d'Italia.

Come? Modulo di accesso ai dati CR inviato via posta, pec, fax o per consegna allo sportello in filiale. L'elenco delle Filiali è consultabile sul sito della Banca d'Italia al seguente link: <https://www.bancaditalia.it/chisiamo/organizzazione/filiali/index.html>.

Quali informazioni sono raccolte nella Centrale dei rischi?

Le informazioni che riguardano i rapporti di credito e/o garanzia di persone fisiche e persone non fisiche (anche in **cointestazione** con altri soggetti) con gli intermediari segnalanti.

Ad esempio, due finanziamenti a scadenza a nome dello stesso debitore confluiscono nella medesima categoria di censimento "rischi a scadenza".

Gli intermediari segnalano alla CR i rapporti in capo a ciascun cliente aggregandoli secondo uno schema stabilito dalla Banca d'Italia. La CR pertanto non rileva informazioni sui singoli rapporti/contratti.

Come funziona la Centrale dei rischi?

Rilevazione mensile

Gli intermediari sono tenuti a comunicare mensilmente alla Banca d'Italia i rapporti di credito e/o garanzia con la propria clientela.

Le segnalazioni mostrano la situazione di ciascun cliente all'ultimo giorno del mese e devono essere inviate entro il 25° giorno del mese successivo.

Rilevazioni inframensili

Nel corso del mese, gli intermediari comunicano tempestivamente alla CR informazioni di tipo qualitativo (che non contengono importi):

- 1) gli eventi che hanno interessato la propria clientela; in particolare comunicano il passaggio dei crediti a sofferenza e l'estinzione della segnalazione a sofferenza;
- 2) la regolarizzazione dei ritardi di pagamento relativi ai singoli finanziamenti a scadenza e il "rientro" degli sconfinamenti persistenti da più di 90 giorni riguardanti finanziamenti *revolving*

(come previsto dall'art. 8 bis del D.L. n. 70/2011 modificato dalla legge n. 148/2011).

Soglia di segnalazione

Gli intermediari segnalano l'intera posizione nei confronti del singolo cliente se, alla data di riferimento (fine mese), essa è pari o superiore a 30.000 euro.

I crediti in sofferenza e i passaggi a perdita di sofferenze vanno comunque segnalati, a prescindere dall'importo.

Cessazione della segnalazione

Gli intermediari non devono più inviare la segnalazione a partire dal mese nel corso del quale la posizione complessiva del cliente è scesa sotto la *soglia di segnalazione* oppure è estinta.

Il venir meno dell'obbligo di segnalazione non comporta la cancellazione delle segnalazioni relative alle date precedenti.

Rettifiche alle segnalazioni

Se ci sono errori nelle segnalazioni trasmesse, gli intermediari devono inviare subito le relative rettifiche.

La CR acquisisce le rettifiche e le comunica immediatamente a tutti gli intermediari che avevano ricevuto l'informazione errata. Il processo di aggiornamento è continuo; ne consegue che i dati presenti negli archivi della CR possono subire variazioni anche in intervalli di tempo minimi.

Solo gli intermediari possono rettificare i dati segnalati; essi sono infatti i titolari dei rapporti con la clientela e dispongono della relativa documentazione. Gli intermediari sono gli unici responsabili dell'esattezza delle informazioni trasmesse alla CR. La Banca d'Italia non può modificare di propria iniziativa le segnalazioni ricevute.

Quali servizi fornisce la Centrale dei rischi ai segnalanti?

Flusso di ritorno

La CR aggrega le segnalazioni trasmesse mensilmente dai singoli intermediari, calcolando la posizione complessiva del soggetto segnalato verso il sistema creditizio e finanziario (*posizione globale di rischio*), che non riporta quindi il dettaglio degli intermediari segnalanti.

Ad esempio, il flusso relativo alla rilevazione del 31 marzo (i dati di marzo devono essere inviati alla CR entro il 25 aprile) è disponibile i primi giorni di maggio.

La CR invia quindi mensilmente a ogni intermediario le *posizioni globali di rischio* di tutti i nominativi dallo stesso segnalati e dei loro coobbligati.

Il *flusso di ritorno* viene trasmesso al termine della rilevazione mensile.

Prima informazione

Gli intermediari, oltre a ricevere mensilmente con il *flusso di ritorno* i dati sui nominativi segnalati, possono chiedere alla CR informazioni sui seguenti soggetti e i loro coobbligati (*servizio di prima informazione*):

- coloro che si sono rivolti all'intermediario per un affidamento o per prestare una garanzia;
- coloro che sono già clienti dell'intermediario ma non raggiungono la *soglia di segnalazione* in CR.

Le richieste di prima informazione possono essere avanzate con una profondità storica di 36 mesi per le imprese, le famiglie produttrici, le pubbliche amministrazioni e le associazioni; 24 mesi per le famiglie consumatrici.

Le richieste possono essere avanzate esclusivamente per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito: i diretti interessati possono richiedere i dettagli delle richieste avanzate a loro nome.

Quali sono i diritti dei segnalati in Centrale dei rischi?

Diritto di **accesso**, ossia il diritto di accedere gratuitamente ai dati CR registrati a proprio nome (informazioni positive; informazioni negative; informazioni qualitative; informazioni quantitative; informazioni sugli intermediari che hanno prodotto richieste di prima informazione).

Diritto di **delegare** un soggetto ad accedere ai dati a nome proprio.

Diritto di **riservatezza**: oltre agli intermediari partecipanti non è consentito a soggetti TERZI di conoscere le informazioni presenti in CR (tranne magistratura e casi di legittimazione).

Diritto alla **correttezza** dei dati: è possibile contestare i dati segnalati qualora gli stessi non siano veritieri e chiederne la rettifica agli intermediari (cfr. la Guida alla lettura del prospetto).

Diritto all'**informativa** (anche **preventiva**): gli intermediari sono tenuti a informare preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati informazioni negative a suo nome.

Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati.

Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza.

I diritti di cui agli artt. 15–22 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (679/2016) sono esercitabili nei limiti di quanto consentito dalla Legge.